



Prima nota sul Rinnovo CCNL cooperative sociali, alla luce delle disposizioni del nuovo codice appalti di cui al D.lgs. 36/2023

Premessa

In materia di appalti, diverse Amministrazioni comunali, anche a seguito della sollecitazione delle Centrali cooperative, stanno ponendo ad Anci Nazionale alcuni quesiti in ordine all’impatto sugli affidamenti e sulle procedure in essere e future del rinnovo del CCNL delle cooperative sociali, avvenuto il 5 marzo scorso da parte di AGCI Imprese sociali, Confcooperative Federsolidarietà, Legacoopsociali e da CGIL, CISL e UIL.

Il nuovo CCNL, che sostituisce il precedente contratto, decorre dal 1° gennaio 2023 e cesserà di produrre efficacia alla data del 31 dicembre 2025. Elemento di significativo interesse per i possibili effetti sui bilanci comunali, è la previsione di un significativo incremento percentuale annuo ⁽¹⁾ rispetto al costo del lavoro.

La presente nota intende pertanto offrire a Comuni e Città Metropolitane un primo approfondimento sul tema, avendo quale perimetro di riferimento le procedure di appalto, dal momento che per le concessioni e per le altre forme di PPP la relativa disciplina codicistica ne prevede limiti e modalità, integrate dai concreti atti della procedura e dalle clausole contrattuali di riequilibrio ⁽²⁾.

Parimenti, in ragione della “regionalizzazione” della materia, non sarà affrontata la distinta ipotesi della gestione dei servizi (socio-sanitari, socio-assistenziali e socio-educativi) nella forma del c.d. “accreditamento”. A tale ultimo proposito, occorrerà fare specifico riferimento al vigente quadro normativo regionale ed agli atti delle procedure, compresi gli accordi contrattuali, variamente denominati.

Ciò posto, sono doverose due ulteriori notazioni preliminari per la loro rilevanza generale.

In primo luogo, si ritiene che il tema oggetto di analisi debba essere affrontato e sviluppato tenendo sempre presente e bilanciando i due principi – posti in capo alle PA – di agire secondo buona fede, da un lato, e di garantire il buon andamento, dall’altro.

In secondo luogo, da subito si precisa che occorre tener distinti da un lato il momento della determinazione dell’importo complessivo dell’appalto, da porre a base

¹ In particolare, nel 2024 per il 2023 dell’8,66%, nel 2025 per il 2024 del 6% ed, infine, dal 1 dicembre del 2025 del 15,18%.

² Sia nel precedente, che nel nuovo codice dei contratti di cui al d.lgs 36/2023.

di gara, e dall'altro le ipotesi – normativamente previste – della modifica del contratto e della revisione dei prezzi.

Fatte queste premesse è possibile passare ad esaminare la disciplina di riferimento, come detto, in via preliminare.

1. La disciplina in materia di affidamento di contratti pubblici mediante appalto con specifico riferimento alla revisione dei prezzi.

I quesiti posti da alcune amministrazioni comunali, ovverosia se il rinnovo del richiamato CCNL trovi o meno applicazione, ed in caso affermativo con quali limiti e modalità, agli appalti in essere ovvero solo a quelli da aggiudicare, devono essere innanzitutto affrontati alla luce di un primo “bivio”, in applicazione del noto principio del *tempus regit actum* (ex multis Consiglio di Stato, sentenza n. 1199/2020):

- a) vecchio codice dei contratti pubblici (d. lgs. N. 50/2016);
- b) nuovo codice (d. lgs. N. 36/2023).

1.1. La disciplina del vecchio codice dei contratti pubblici (d. lgs. N. 50/2016).

Il vecchio codice stabiliva originariamente una regola chiara: la PA non aveva l'obbligo, ma la facoltà di riconoscere la revisione dei prezzi (art. 106, comma 1, lett. A), d. lgs. N. 50/2016).

Tuttavia, laddove le stazioni appaltanti (SA) intendevano esercitare tale facoltà avrebbero dovuto inserire negli atti di gara clausole “chiare, precise ed inequivocabili”.

L'art. 29 del decreto-legge n. 4/2022 ha modificato la richiamata disciplina, introducendo l'obbligatorietà della revisione dei prezzi con la conseguente doverosa previsione della relativa clausola negli atti delle procedure indette a far data dal 27 gennaio 2022; disposizione in vigore fino al 31 dicembre 2023.

È possibile formulare, pertanto, alcune prime indicazioni.

Per le procedure indette dalle SA fino al 26 gennaio 2022 occorre fare riferimento allo specifico contenuto degli atti delle procedure di affidamento, anche con particolare riferimento allo schema di contratto, ove previsto e quindi solo in presenza di clausole chiare, precise ed inequivocabili è possibile accordare la revisione dei prezzi, pena il riconoscimento di un indebito, con possibile conseguente responsabilità erariale per l'ente appaltante.

Per le procedure invece bandite a far data dal 27 gennaio 2022, alla luce del quadro giuridico su esposto, la revisione dei prezzi e, conseguentemente, la modifica del contratto, trova la sua disciplina nell'art. 106 del d.lgs. 50/2016.

Ciò premesso, la giurisprudenza amministrativa – con specifico riferimento alla precedente disciplina – ha costantemente stabilito che “... *Il periodico rinnovo dei*

contratti collettivi di lavoro applicabili al settore non dovrebbe essere considerato un evento imprevedibile, ma una normale evenienza di cui l'imprenditore dovrebbe sempre tenere conto nel calcolo della convenienza economica dell'offerta presentata in gara ..." (nei termini, da ultimo **Consiglio di Stato**, sentenza n. **6652/2023**).

Le indicazioni operative sopra esposte riverberano, inoltre, le proprie conseguenze giuridiche anche sotto il profilo procedimentale.

Infatti, in assenza di clausole di revisione prezzi (prima del 27 gennaio 2022), la SA può emanare un provvedimento di diniego succintamente motivato, essendo l'appaltatore privo di un interesse qualificato, per difetto del presupposto normativo.

Resta possibile per l'OE, l'attivazione giurisdizionale dell'istanza di risoluzione per sopravvenuta eccessiva onerosità, ai sensi dell'articolo 1467 codice civile.

Viceversa, a fronte di clausole di revisione "volontarie" (fino al 27 gennaio 2022) e "vincolate" (dal 27 gennaio 2022), le SA devono concludere il procedimento di revisione dei prezzi, attivato ad esito della presentazione di una istanza di parte, mediante un provvedimento espresso e motivato.

Ciò è stato affermato anche recentemente dall'ANAC nel parere di funzione consultiva n. 14 del 20 marzo 2024.

Dopo aver esaminato la disciplina previgente, si approfondisce quella in essere a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti di cui al decreto legislativo n. 36/2023.

2. Il nuovo codice dei contratti pubblici. Inquadramento generale sui principi

La previsione, nei primi articoli (da 1 a 12) del nuovo Codice dei Contratti di cui al decreto legislativo n. 36/2023, dei principi applicabili a tutte le procedure di gara, fornisce la cornice giuridica per l'interpretazione e l'applicazione della nuova disciplina della revisione dei prezzi di cui all'articolo 60 del nuovo Codice.

In particolare, nell'ottica di garantire il "risultato" e, dunque, la qualità dell'opera da realizzare e del servizio da eseguire - quindi ai fini della tutela dell'interesse pubblico - rilevano i due nuovi principi di buona fede e di tutela dell'affidamento (art. 5) nonché quello di conservazione dell'equilibrio contrattuale (art. 9).

In particolare, il nuovo Codice non introduce meccanismi automatici di riconoscimento di importi a compensazione di perdite o di disequilibri finanziari, verificatesi a danno degli operatori economici ma tutela gli equilibri di bilancio delle SA, costituzionalmente garantiti (art. 81 Costituzione).

2.1. La determinazione dell'importo a base di gara e la considerazione del costo del lavoro.

Il nuovo Codice ha positivizzato i principi consolidati nell'ambito della giurisprudenza amministrativa in materia di revisione prezzi: fra questi, quello della "congruità" dell'importo – stimato – da porre a base della procedura di affidamento, stabilendo che un importo in partenza non congruo o che determini un'attività in perdita, incidendo anche sulla tutela dell'interesse pubblico della SA, è da considerarsi illegittimo (*ex multis*, **TAR Lombardia, Milano**, sentenze n. **1546/2021** e n. **403/2018**, **Consiglio di Stato**, sentenza n. **6355/2019**).

Il d. lgs. 36/2023 assume tale principio rafforzandolo con quello della conservazione dell'equilibrio contrattuale e, per quanto di interesse ai nostri fini, con il principio dell'obbligatorietà della tutela della qualità del lavoro, espressa dall'articolo 11 del decreto stesso.

In particolare, il primo comma della disposizione appena richiamata stabilisce che *"1. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente"*.

Rileva inoltre il successivo articolo 41 – relativo alla progettazione dei lavori e dei servizi da affidare – che si occupa della determinazione dell'importo, stimato, posto a base di gara, tanto più per i servizi ad alta intensità di manodopera, come i servizi alla persona e quelli svolti per l'inserimento di persone svantaggiate, ai sensi della disciplina di settore.

Il surrichiamato articolo 41, infatti, al comma 13 stabilisce che *"Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più affine a quello preso in considerazione. (...)"*.

Il successivo comma 14 aggiunge che *"Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale"*.

Alla luce delle disposizioni contenute nel nuovo codice e dei principi giurisprudenziali consolidati ed univoci, possiamo affermare che:

- a) le SA devono determinare un importo a base di gara congruo, pena l'illegittimità degli atti (TAR Lombardia, Milano, cit.);
- b) tale determinazione, tuttavia, è una "stima", che esige comunque un rigoroso percorso istruttorio (**Consiglio di Stato**, sentenza n. **6652/2023** cit.);
- c) ai fini della determinazione di tale importo le SA devono considerare i CCNL applicabili, ai sensi del richiamato articolo 11;
- d) infine, gli operatori economici aggiudicatari possono giustificare motivando lo scostamento rispetto alle tabelle ministeriali e la garanzia sulla affidabilità dell'offerta (**Consiglio di Stato**, sentenza n. **369/2020**).

Da ultimo occorre ricordare che la giurisprudenza amministrativa ha univocamente precisato che *“il giudizio conclusivo sulle offerte anormalmente basse deve essere effettuato all'esito di una valutazione complessiva e globale della sostenibilità economica dell'offerta (per tutte C.d.S., Sez. V, 22 marzo 2021, n. 2437); e in tale prospettiva le voci in perdita possono trovare compensazione in altri elementi della stessa offerta (derivanti, per esempio, dalla giustificata diminuzione [di] altre voci di costo o dalla copertura data da accantonamenti per "spese generali" o anche dall'utile previsto dall'impresa per l'esecuzione del contratto del cui affidamento si tratta). Devono essere compensazioni generate all'interno dell'offerta; non quindi facendo ricorso all'utile generale di impresa o all'utile complessivo risultante dal bilancio della società, perché questo comporterebbe una evidente violazione della concorrenza tra gli operatori economici e consentirebbe di presentare offerte in perdita (predatorie, si potrebbe dire) confidando nella solidità finanziaria del gruppo o della società offerente, con l'effetto (o il concreto rischio) di marginalizzare o di escludere gli operatori economici concorrenti dal mercato degli appalti.”* (cfr **Consiglio di Stato**, sentenza n. **6652/2023** cit.).

2.2. La nuova disciplina in materia di revisione dei prezzi

Come già anticipato, il nuovo codice contiene una innovativa disciplina in materia di revisione dei prezzi.

Tale nuova disciplina è contenuta nell'articolo 60, mentre quella sulle modifiche contrattuali relative agli appalti è contenuta nell'articolo 120 (3).

Con riferimento alla prima (revisione dei prezzi, art.60), occorre da subito anticipare che la disposizione non ha recepito il principio ed il criterio-guida contenuto nella legge delega n. 78/2022, relativo alla variazione del costo derivante dai rinnovi contrattuali.

L'articolo 60, in materia di revisione prezzi, stabilisce:

³ Le ipotesi, limiti e procedimentalizzazione delle modifiche delle concessioni in corso di esecuzione sono invece disciplinate dall'articolo 192 del nuovo codice.

- a) il principio dell'obbligatorietà di clausole sulla revisione dei prezzi negli atti delle procedure di appalto (comma 1), la cui declinazione è rimessa alla discrezionalità delle SA;
- b) i presupposti perché operi il regime di revisione [non deve mutare la natura generale del contratto, deve trattarsi di particolari condizioni di natura oggettiva dalle quali derivi una variazione del costo dell'opera o del servizio superiore al 5% dell'importo complessivo dell'opera o del servizio] (comma 2);
- c) i limiti alla revisione [nella misura dell'80% della variazione stessa in relazione alle prestazioni da eseguire] (comma 2);
- d) il rinvio a indici sintetici per determinare la variazione dei costi e dei prezzi [ai nostri fini, indici delle retribuzioni contrattuali orarie] (comma 3, lett. b);
- e) le fonti di finanziamento per la revisione (comma 5).

La disposizione, come si evince dalla sua interpretazione letterale, non considera in modo espresso, come avrebbe voluto la legge delega n. 78/2022, la specifica ipotesi della variazione del costo derivante dal rinnovo dei CCNL; ipotesi che è solo mediatamente contemplata applicando gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie, pubblicate periodicamente dall'ISTAT.

A tal riguardo si segnala che l'ISTAT sta lavorando con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti attraverso un tavolo tecnico, già attivo, proprio sui meccanismi di revisione dei prezzi previsti dall'art. 60 del d. lgs. 36/2023.

La norma, pertanto, pone le SA di fronte ad una prima questione di non agevole risoluzione, con tutte le conseguenze del caso. Allo stato, inoltre, non si registra alcuna pronuncia giurisdizionale, per effetto della quale poter avere indicazioni univoche sull'obbligatorietà o meno di una variazione dei prezzi contrattuali conseguente al rinnovo del CCNL nei termini negli importi suindicati.

Muovendo dall'assunto che – in forza dell'articolo 11 del nuovo codice – il rinnovo del CCNL delle cooperative sociali assume anche rilevanza esterna, esteso dunque alle SA, si tratta di capire se, ed entro quali limiti, trovi applicazione l'articolo 60 succitato.

Il problema riguarda evidentemente, le procedure indette – ai sensi del nuovo codice – antecedentemente alla data di stipula (fra le Parti) del più volte richiamato CCNL, atteso che, va *de plano*, per le procedure da indire, ai sensi degli articoli 1, 2, 5, 9 e 41 del nuovo codice, si ritiene che le SA debbano tener conto del nuovo CCNL ai fini della determinazione dell'importo complessivo da porre a base di gara.

Con riferimento, invece, ai contratti in essere, si tratta di capire se anche con riferimento al nuovo quadro normativo resti valido il principio giurisprudenziale, in precedenza riportato, secondo il quale il rinnovo dei CCNL rientra nell'alea imprenditoriale dell'operatore economico o se, piuttosto, debba essere oggetto di revisione dei prezzi ai sensi della sopravvenuta disciplina.

Ad avviso di Anci, sembra opportuno, comunque, avviare un procedimento amministrativo, nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 241/1990, su istanza dell'operatore economico, motivata e circostanziata, di revisione dei prezzi, con obbligo

di assumere una determinazione conclusiva dello stesso, quale che sia l'esito. Resta ferma la possibilità, a tutela delle PA, di emettere un provvedimento di diniego, succintamente motivato, a fronte di istanze eccessivamente generiche.

Laddove, poi, non si ritenesse applicabile l'articolo 60 del Codice e, anche ove applicato, qualora gli operatori economici ritengano di subire uno squilibrio sopravvenuto rispetto alle originarie condizioni contrattuali, troverebbe applicazione l'altra ipotesi contenuta nell'articolo 9 del nuovo Codice sulla conservazione dell'equilibrio contrattuale, che di seguito si analizza.

2.3. La nuova disciplina sulla conservazione dell'equilibrio contrattuale

Come già esposto nel paragrafo n. 2, il nuovo codice contiene il nuovo e significativo principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale (articolo 9), di chiara matrice giurisprudenziale (4).

Per la rilevanza della trattazione, appare utile riportarne il contenuto.

“1. Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta.

2. Nell'ambito delle risorse individuate al comma 1, la rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica.

3. Se le circostanze sopravvenute di cui al comma 1 rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.

4. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono l'inserimento nel contratto di clausole di rinegoziazione, dandone pubblicità nel bando o nell'avviso di indizione della gara, specie quando il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze, al rischio delle interferenze da sopravvenienze.

5. In applicazione del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 60 e 120”.

⁴ Cfr Relazione tematica dell'8 luglio 2020 dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione sul diritto degli operatori economici esecutori “(...) alla rinegoziazione secondo buona fede a fronte di sopravvenute circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato, tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto (...)”.

Provando a sintetizzare il contenuto della disposizione in commento, la stessa stabilisce:

- a) i presupposti per la rinegoziazione [circostanze straordinarie ed imprevedibili] (comma 1);
- b) le finalità della rinegoziazione [ripristino dell'originario equilibrio contrattuale] (comma 2);
- c) l'obbligo di previsione della clausola di negoziazione negli atti di gara (comma 4);**
- d) le fonti di finanziamento del riequilibrio conseguente alla rinegoziazione (comma 1);
- e) infine, il **rinvio agli articoli 60 [revisione dei prezzi] e 120 [modifiche contrattuali in corso di esecuzione] (comma 5).**

In altri termini, gli operatori economici potrebbero – sempre con una istanza motivata e circostanziata – richiedere l'attivazione del procedimento di rinegoziazione.

La questione “dirimente” è se il rinnovo del CCNL sia o meno sussumibile nell'ipotesi – prevista dall'articolo 9 – delle “circostanze straordinarie ed imprevedibili”.

Al riguardo, vale quanto già esposto con riferimento all'applicazione o meno dell'articolo 60 e al principio giurisprudenziale fin qui richiamato.

Per ragioni di coerenza del sistema normativo (dunque, esteso anche all'applicazione dell'articolo 11 del nuovo codice, altrimenti degradato a principio inapplicabile o comunque minore), si potrebbe sostenere che il rinnovo del CCNL non integri una circostanza straordinaria ed imprevedibile, quanto piuttosto un'attività periodica.

Tale conclusione però è solo in parte condivisibile: l'elemento di novità infatti, con specifico riferimento al rinnovo contrattuale, potrebbe rilevare – quale specifica e concreta circostanza straordinaria ed imprevedibile – in relazione all'entità delle percentuali di incremento salariale, oggetto di contrattazione fra le Parti datoriali e sindacali e non già direttamente dagli operatori economici, tenuti all'applicazione dei contratti sottoscritti.

Peraltro, laddove le istanze di rinegoziazione dimostrassero una sopravvenuta eccessiva onerosità, occorrerebbe considerare che gli operatori economici potrebbero richiedere la risoluzione – incolpevole – del contratto in essere, ai sensi dell'articolo 1467 codice civile che potrebbe avvenire, comunque, solo a seguito di pronuncia giurisdizionale.

Dunque, si ritiene che la SA debba considerare e valutare l'eventuale proposizione della domanda di risoluzione o di altra azione giurisdizionale, anche cautelare.

Nell'ipotesi, infatti, di accoglimento della domanda giudiziale dell'operatore economico, la SA dovrebbe – laddove non si pervenga alla conservazione del contratto originario - da un lato, sopportare gli oneri derivanti dai giudizi, dall'altro provvedere con un affidamento “ponte” e indire, senza indugio, una nuova procedura di gara.

In entrambi i casi, per le ragioni in precedenza esposte, la SA sarebbe tenuta al rispetto del CCNL vigente al momento dell'indizione della procedura (quello rinnovato) e, dunque, sostenere comunque un maggiore onere rispetto a quello sia riferito al contratto originario non rinegoziato, sia a quest'ultimo per come rinegoziato secondo equità.

L'eventuale rinegoziazione potrebbe avvenire entro il perimetro stabilito dall'articolo 60 del nuovo codice, analogicamente applicato alla fattispecie distinta della rinegoziazione, agendo sulla parte eccedente il 5% della variazione del costo complessivo del servizio e comunque nella misura dell'80% della variazione medesima.

Infine, per completezza espositiva, ai sensi dell'articolo 9, potrebbe essere valutata la possibilità di ricorrere anche alla modifica dei contratti in corso di cui all'art. 120, comma 5, del D.Lgs. 36/2023 che consente le modifiche non sostanziali, secondo le specifiche indicate ai commi successivi de medesimo articolo.

3. Considerazioni conclusive

Alla luce delle argomentazioni che precedono, nel caso di rinnovi significativi di CCNL che incidono su contratti d'appalto in essere, in via preliminare, è possibile riportare le seguenti considerazioni conclusive:

- i. per quanto riguarda gli affidamenti disposti ai sensi del d. lgs. n. 50/2016, occorre verificare se indetti prima del 27 gennaio 2022 o dopo tale data;
- ii. per i primi (ante 27 gennaio 2022) la revisione dei prezzi può ritenersi applicabile solo se prevista negli atti di gara in clausole precise, chiare ed inequivocabili; in difetto la SA non ha alcun obbligo e, pertanto, potrà emanare un provvedimento di diniego succintamente motivato;
- iii. per i secondi (post 27 gennaio 2022), essendo stata introdotta la obbligatorietà della previsione negli atti di gara della clausola di revisione dei prezzi, occorrerà fare riferimento a tale clausola ed approvare un provvedimento motivato a conclusione del procedimento, attivato con istanza dell'OE motivata e circostanziata;
- iv. con riferimento all'ipotesi precedente (sub iii.), tuttavia, nel merito occorre tener presente la posizione della giurisprudenza amministrativa, secondo la quale il rinnovo del CCNL è riconducibile alla normale alea degli operatori economici, con la conseguente rigettabilità della proposta ove formalizzata;
- v. il nuovo codice dei contratti introduce l'obbligo della revisione dei prezzi, non contemplando in via diretta la variazione del costo derivante dal rinnovo del CCNL, come invece previsto dalla legge delega, ma solo in via mediata attraverso il metodo della indicizzazione (indici ISTAT per determinare la variazione del costo orario): a tal riguardo, occorrerà valutare quanto prodotto dal tavolo tecnico *ad hoc* costituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sull'attuazione dell'articolo 60 del d.lgs. 36/2023;
- vi. si pone, comunque, il tema della riconducibilità del rinnovo del CCNL fra le ipotesi che legittimano la revisione dei prezzi. Su tale aspetto occorrerà attendere la nuova giurisprudenza sull'applicazione a tale fattispecie del

principio di cui all'articolo 9 del nuovo Codice dei Contratti sulla conservazione dell'equilibrio contrattuale;

- vii. si sottolinea che, la rinegoziazione secondo equità ai sensi dell'articolo 9 del nuovo Codice potrebbe scongiurare la distinta ipotesi della domanda giudiziale della risoluzione per sopravvenuta eccessiva onerosità, ai sensi dell'articolo 1467 del codice civile;
- viii. peraltro, in caso di attivazione dei giudizi di cui al succitato articolo 1467 cc – ove venga accolta la domanda della risoluzione – oltre agli oneri discendenti, la SA sarebbe tenuta ad indire una nuova procedura di affidamento determinando l'importo stimato a base di gara applicando il CCNL vigente, come tale maggiormente oneroso;
- ix. ai fini della rinegoziazione, potrebbe considerarsi come tetto massimo da cui attivare la negoziazione quello previsto dall'articolo 60 e per la percentuale eccedente rispetto a quella “soglia” indicata dalla stesa disposizione (5%) e nella misura dell'80% rispetto alla variazione stessa.